



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n.12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la *Sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA** la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante la “*Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*” e in particolare l’articolo 11, ai sensi del quale con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- VISTO** lo Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del CNR n. 93 del 19 luglio 2018 il quale prevede, all’articolo 6, comma 3, che “*Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*”;
- VISTO** l’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” e, in particolare, il comma 9, ai sensi del quale “*E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’ articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 . Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 aprile 2021, n. 368, con il quale la prof.ssa Maria Chiara Carrozza è stata nominata Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di quattro anni;
- VISTO** il D.M. 25.11.2024, n.1809, di nomina del comitato di selezione incaricato di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, ove possibile in ragione del numero delle candidature, proporre al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente;
- VISTO** l'avviso pubblico del 12 giugno 2025;
- VISTA** la rosa dei candidati per il predetto incarico, individuata nel verbale n. 11 del 23 luglio 2025 dal comitato di selezione;
- CONSIDERATO** che il Prof. Andrea Lenzi è il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- RITENUTO** di dover procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni il Prof. Andrea Lenzi è nominato Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Articolo 2

Il presente decreto è comunicato al Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini